

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **162/1973** (ECLI:IT:COST:1973:162)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **04/10/1973**; Decisione del **09/11/1973**

Deposito del **21/11/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6895**

Atti decisi:

N. 162

SENTENZA 9 NOVEMBRE 1973

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 307 del 28 novembre 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente innanzi al pretore di Genova tra Cornelio Fazio e Thea Cimmaruta ed avente ad oggetto pagamento di somma di denaro che il primo assumeva dovutagli per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo in favore del padre della convenuta, successivamente deceduto, la Cimmaruta eccepì la prescrizione presuntiva. L'attore le deferì giuramento decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge.

Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti:

a) quanto al primo, in base alla considerazione che "al coniuge superstite ed agli eredi sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei confronti del debitore", atteso che quest'ultimo resta soccombente unicamente nel caso che giuri di non aver estinto la obbligazione, mentre il "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non aver avuto notizia dell'adempimento";

b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita, sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta possibilità di difesa, per essere attribuito valore di piena prova, contro tali soggetti, all'ignoranza dei medesimi circa un fatto inerente ad un rapporto cui sono estranei.

2. - L'ordinanza indicata è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

L'ordinanza de qua investe questa Corte della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, il quale statuisce che il giuramento diretto a contrastare la prescrizione presuntiva nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 può, nei confronti del coniuge superstite e degli eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito "per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito".

Il dubbio di legittimità costituzionale è sollevato in base al presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente giuri in tal senso, resti soccombente. Ciò apparirebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con il primo, perché alle persone che rivestono le qualità sopra indicate sarebbe ingiustificatamente riservato un trattamento

deteriore rispetto a quello previsto per il debitore dall'art. 2960, primo comma; con il secondo, perché l'attribuire valore di piena prova contro un soggetto alla sua ignoranza circa un fatto concernente persona diversa si risolverebbe in un ostacolo alla possibilità di difesa.

La questione non è fondata.

La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la dottrina dominante ritengono che il secondo comma dell'art. 2960 del codice civile, pur se formulato con una locuzione apparentemente diversa da quella dell'art. 2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformità della interpretazione divenuta pacifica sotto l'impero della previgente legislazione, che cioè, trattandosi di giuramento de scientia, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante.

La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimità costituzionale di essa prospettati nella ordinanza di rimessione

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960, Comma secondo, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 23 marzo 1971, dal pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.